

Disturbati da «inquinamento luminoso» – Cosa prevede la legge e cosa si può fare?

Introduzione

Con il termine «inquinamento luminoso» si intendono le emissioni di luce inutili, derivanti da radiazioni luminose, create artificialmente all'esterno durante le ore notturne.

L'emissione di luce, cioè la luce originata da una sorgente, può, a determinate condizioni, essere limitata con una ordinanza rilasciata dell'autorità competente, nell'ambito di una procedura amministrativa, in applicazione del principio di prevenzione espresso nell'art. 11, cpv.2 in relazione con l'art.1, cpv.2 della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb.) Contro **le immissioni** di luce (gli effetti che la luce produce su un terzo, per es. un vicino di casa) l'art. 684 Codice civile (CC) dà la possibilità al vicino di procedere tramite una causa civile, se l'effetto è eccessivo. Per entrambe le procedure non è rilevante se la luce sia generata da un privato (p.es dall'illuminazione di un giardino o dalle luminarie natalizie), da un'impresa (p.es l'illuminazione di una zona industriale o una pubblicità luminosa) o dall'ente pubblico (illuminazione stradale o di un monumento storico). Inoltre, è possibile che nel caso concreto si ricorra ad entrambi gli strumenti, ossia ad un procedimento amministrativo secondo la LPAmb., messo in atto da un ente pubblico e allo stesso tempo a una procedura civile secondo il CC. Nel secondo caso appare opportuno per il vicino disturbato dalle immissioni ottenere la sospensione della causa civile fino all'ottenimento della sentenza amministrativa definitiva.

Procedura amministrativa intentata dall'ente pubblico (Comune) – Limitazione delle emissioni di luce (riduzione alla fonte)

Con riferimento alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb.) e altre leggi

Emissioni di luce generate da impianti fissi situati nell'ambiente sottostanno al campo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente ([LPAmb. RS 814.01](#)) che ha il compito di proteggere le persone e l'ambiente da influssi dannosi o molesti, nella misura in cui il Cantone o il Comune in questione non abbiano loro stessi legiferato in materia. Questi impianti di illuminazione devono soddisfare il principio della limitazione preventiva delle emissioni e non devono portare a effetti dannosi o molesti.

Per prodotti come i laser e per la salute della popolazione, si applicano le disposizioni della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori ([LRNIS SR 814.71](#)).

Se ad essere coinvolti sono spazi naturali e/o habitat di specie animali sensibili alla luce, devono essere rispettate anche le norme previste della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio ([LPN RS 451](#)), dalla Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici ([LFC RS 922.0](#)) e dalla Legge federale sulla pesca ([LFSP RS 923.0](#)).

Se è messa in pericolo la sicurezza del traffico si può fare riferimento all'Ordinanza sulla segnaletica stradale ([OSStr RS 741.21](#)) che si basa sulla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

La fisica definisce la luce come [radiazione elettromagnetica](#) (non ionizzante {NIR}). Perciò quando in una legge si parla di radiazioni o radiazione (p.es. LPAmb Art.11 o CC art.684) si intende anche la luce.

Per quanto riguarda le emissioni di luce è la Legge federale sulla protezione dell'ambiente ([LPAmb.](#)) a fornire le principali basi legali.

Secondo **l'art.1 cpv.1 LPAmb** lo scopo di questa legge è quello di proteggere l'uomo, la fauna e la flora e i loro spazi vitali da effetti dannosi e molesti.

Secondo **l'art.1 cpv. 2 LPAmb** questo obiettivo deve essere raggiunto tramite la limitazione tempestiva delle azioni (immissioni) che potrebbero diventare dannose o moleste (principio della prevenzione).

Secondo **l'art.11 cpv.2 LPAmb** nell'ambito della prevenzione, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Se le emissioni hanno però un carattere molto limitato, secondo la dottrina e la giurisprudenza non è necessario intraprendere misure preventive, poiché le emissioni sono tali da non giustificare provvedimenti particolari (sentenza del Tribunale federale 1C_216/2010 E.5 del 28 settembre 2010 con ulteriori precisazioni).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della prevenzione, previsto dall'art.11 cpv.2 LPAmb, può essere applicato direttamente dalle autorità comunali o cantonali nella misura in cui le stesse non abbiano emanato disposizioni proprie in applicazione dell'articolo 65 cpv.1 LPAmb (Caso Oberrieden: STF 140 II 215 E.5). Non regge dunque l'argomento del Comune che afferma di avere le mani legate sulla questione dell'«inquinamento luminoso», poiché privo di un regolamento.

Esame particolare di ogni singolo caso

Le Autorità competenti, di regola i Comuni, devono soppesare accuratamente i diversi interessi delle parti in ogni singolo caso. La LPAmb non è una legge che impone divieti bensì propone provvedimenti. Di conseguenza si tratta, in primo luogo, di prendere in considerazione tutte le misure realizzabili del caso, p.es. la riduzione dell'intensità

dell'illuminazione, l'orientamento e la schermatura delle lampade e la possibilità di regolare l'accensione e lo spegnimento per mezzo di sensori.

In un secondo tempo l'Autorità deve determinare (basandosi sul principio di prevenzione) se per l'illuminazione contestata esista una legittima ragion d'essere. Se si giunge alla conclusione che questa non è data e viene decretata una misura (p.es. un provvedimento o un divieto), questa deve avvenire nell'interesse pubblico (Art.5 cpv.2 della Costituzione federale CF). Fondamentalmente l'interesse pubblico è considerato dato, quando per l'illuminazione in questione esiste una base legale. Nel nostro caso quest'ultima è fornita dalla LPAmb (art. 1). Se all'interesse pubblico si contrappongono legittimi interessi privati, bisogna controbilanciare gli interessi delle persone toccate dal provvedimento con l'interesse pubblico a essere protetti da immissioni di luce dannose o moleste. Inoltre, i provvedimenti presi o i divieti pronunciati devono essere proporzionali. Il Comune ha l'obbligo di verificare se l'obiettivo (la protezione da immissioni di luce dannose o moleste) possa essere raggiunto anche con misure meno incisive di quelle previste. Nel fare ciò sono da prendere in considerazione anche le consuetudini locali, la posizione del terreno (città/campagna, la destinazione) nonché il grado di sensibilità della zona in questione.

Nel caso in cui venga accertata la legittimità dell'illuminazione contestata, l'Autorità deve verificare che non siano generate emissioni di luce inutili. Sono considerate inutili illuminazioni e emissioni che non hanno lo scopo di illuminare. Qui si tratta di vedere se l'illuminazione di per sé legittima adempia i requisiti tecnici richiesti dalle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e formulate in dettaglio nella **Norma SIA 491:2013**.

Causa civile in tribunale intentata dal vicino di casa toccato dalle immissioni: limitazione delle immissioni (limitazioni degli effetti sul vicino)

Con riferimento al Codice civile svizzero (CC)

Immissioni moleste sono spesso causate da impianti di illuminazione privati, industriali o pubblici inadeguati, situati nelle immediate vicinanze, per esempio quando un unico vicino è colpito da una singola fonte di luce. Qui non si può parlare di interesse pubblico.

Nelle controversie di natura privata tra vicini di casa fa stato **l'art. 684 CC**. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i vicini disturbati sono legittimati a ricorrere se sono toccati da immissioni nel raggio di cento metri dalla fonte luminosa. Se la luce emessa è particolarmente intensa, il raggio può essere allargato. L'art. 684 CC parla di eccessi pregiudizievoli. Con questa formulazione si intende escludere, come per il principio di prevenzione, i casi in cui l'entità dell'immissione è minima.

Nel caso si decidesse di intentare una causa civile è bene tenere conto del fatto che questa comporta delle spese che è meglio non sottovalutare. Inoltre, è prudente ricordare che i vicini resteranno tali anche in futuro e che fare causa di regola non giova ai rapporti di buon vicinato.

Art. 684

- ¹ Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino.
- ² Sono vietati in particolare l'inquinamento dell'aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale.

L'art. 679 CC Responsabilità del proprietario in caso di eccesso del diritto di proprietà offre gli strumenti per contrastare un'immissione ai sensi dell'art. 684 CC. Attenzione: solo le immissioni eccessive sono proibite!

Art. 679

- ¹ Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
- ² Qualora una costruzione o un'installazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti.

Il tribunale dispone di un ampio margine di apprezzamento. Determinante è il caso in questione.

Ecco i criteri di giudizio:

- a) L'entità del danno
- b) La posizione dei terreni: vanno considerate le condizioni locali come città/campagna, zona industriale/ agricola/residenziale.
- c) La conformazione dei terreni: viene tenuto conto della natura (topografia) e dell'uso a cui sono destinati i terreni in questione.
- d) Le usanze locali: bisogna verificare se determinate immissioni siano da sempre considerate normali in quella zona.

I passi da intraprendere nel caso concreto

Primo passo – cercare il dialogo

Consigliamo di rivolgersi direttamente alla persona responsabile dell'emissione e di tentare di risolvere la questione attraverso il dialogo. Occorre formulare la propria richiesta e

mostrare all'interlocutore il disturbo arrecato dall'inquinamento luminoso. Può essere utile fare riferimento al presente foglio informativo, alla pubblicazione di Dark-Sky Switzerland [«La notte ha bisogno del suo buio»](#) e alle pubblicazioni dell'Ufficio federale per l'ambiente (UFAmb.) [«Prevenzione delle emissioni luminose»](#) e [«Effetti della luce artificiale sulla biodiversità e sull'uomo»](#) (in tedesco/francese) oppure riferirsi alla norma SIA 491 [«Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili»](#).

Se non è stato possibile risolvere la faccenda...

Secondo passo – Rivolgersi alle autorità

Nei casi di immissioni di luce i Comuni e i Cantoni sono obbligati ad applicare le leggi e le ordinanze in vigore in materia. Questo vale anche per l'art. 11 cpv. 2 in relazione all' art.1 cpv. 2 LPAmb (vedi sopra al titolo *Procedura amministrativa*).

Se l'autorità si dichiara non competente (la normativa non è uguale in tutta la Svizzera), bisogna rivolgersi all'Ufficio per l'ambiente del Cantone, meglio se in forma scritta, allegando un'accurata documentazione della situazione corredata, se possibile, da fotografie e indicazioni degli orari in cui avvengono le immissioni. Inoltre, si può fare riferimento alle pubblicazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAmb) citate sopra, alla norma SIA 491 e alla sentenza del Tribunale federale nel caso Möhlin: BGE 140 II 33 che statuisce il principio della quiete notturna anche per l'illuminazione.

Se l'Ufficio cantonale preposto non prende posizione

Terzo passo – insistere

Informatevi telefonicamente. Scrivete una nuova lettera rendendo attente le autorità sul fatto che il Cantone è obbligato a prendere delle misure.

Sentenze

Esistono diverse sentenze (si veda sotto). Visto che ogni singolo caso deve essere valutato individualmente, la situazione giuridica è complessa. Ogni volta si rende necessaria un'accurata valutazione di tutti gli interessi in gioco. A dipendenza dell'effettivo scopo dell'illuminazione e tenendo conto del principio di proporzionalità, viene applicato un criterio (giuridico) diverso. Dalle sentenze non può dunque essere dedotta una regola generale.

- **Luce che dall'interno filtra all'esterno, clinica**, Münsterlingen TG
[1C 475/2017](#) (6.2 e 6.3), 21.9.2018
- **Illuminazione stradale Zuzwil**, Zuzwil SG
[1C 198/2017](#), 9.11.2017

- **Disturbo arrecato da luce solare riflessa**, Olten SO
[1C 740/2013](#), 6.5.2015
- **Stazione di Oberrieden**, Oberrieden ZH
[1C 602/2012](#), 2.4.2014
- **Luminarie natalizie**, Möhlin AG
[BGE 140 II 33](#), 12.12.2013
- **Disturbo arrecato da luce solare riflessa**, Burgdorf BE
[1C 177/2011](#), 9.2.2012
- **Spazio abitativo rischiarato**, Wallisellen ZH
[1C 216/2010](#), 28.9.2010
- **Illuminazione del campo sportivo**, Lachen SZ
[1C 105/2009](#), 13.10.2009
- **Impianto pubblicitario**, Zurigo
[1C 12/2007](#), 8.1.2008
- **Illuminazione di una montagna**, Pilatus, Lucerna
[BGE 123 II 256](#), 16.4.1997

Il tribunale dei ricorsi in materia edilizia, sezione II del Canton Zurigo ha così deciso:

- **Impianto pubblicitario di un rivenditore di automobili**, Rüslikon
[BRGE II 0050/2017](#), 4.4.2017,
[VB.2017.00324](#), 16.11.2017 (nessun ricorso al Tribunale federale)

Fonti

- Vollzugshilfe Lichtemissionen (Bozza per la consultazione), Ufficio federale per l'ambiente UFAM sezione rumori e NIS (Stato: 12.04.2017 n. di riferimento: P282-1581) (Ricerca 29.09.2018)
- Situazione giuridica in materia di immissioni di luce (illuminazione) all'esterno, [Memorandum](#), RA Oliver Rappold, LL.M., MR/CS, avvocato FAV specializzato in edilizia e immobili e RA Adrian Trutmann 1. Februar 2016 (ricerca Internet 28.11.2016)
- Diritto di vicinato: Claudia Schneider Heusi LL.M. Avvocata FSA specializzata nel settore edilizia e immobili; Schneider Rechtsanwälte AG 8034 Zürich http://www.schneider.recht.ch/pdf/120411_ZAV_Anwaltsverband_Nachbarrecht_Was_Sie_wissen_sollten.pdf (ricerca Internet 11.03.2018)
- Sito Dark-Sky Switzerland (ricerca Internet 09.12.2018)

Questa lista è stata allestita con la massima cura. Non è comunque possibile escludere del tutto errori. Non possiamo assumerci la responsabilità per la correttezza di tutte le fonti citate. Si consiglia di consultare sempre le leggi più attuali in rete.